



Museo Archeologico Calatia, Maddaloni

LA MATERNITÀ

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

LA MATERNITÀ

Nei confronti della famiglia, la Repubblica deve agevolare la formazione e l'adempimento di quei diritti – doveri contenuti nell'articolo 30. Nel corso dei miglioramenti della legislazione sociale, ottenuti attraverso le battaglie sindacali e politiche e la maturazione della coscienza civile, il nostro paese ha introdotto tutta una serie di interventi a tutela della famiglia: gli assegni familiari o la cosiddetta politica della casa di cui si ricorda la "legge sull'equo canone" del 1978, come pure le agevolazioni fiscali per la prima casa.

La Costituzione riconosce il valore sociale della maternità, che si configura come diritto ad una procreazione cosciente e responsabile, a cui si ricollega anche la legge n. 194, grazie alla quale è stato istituito e disciplinato l'aborto nel nostro paese. La nostra Repubblica tutela l'infanzia secondo gli stessi principi presenti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, sintetizzati nell'articolo 24, dedicato ai Diritti del bambino.

STATUETTA DI DONNA INCINTA

Statuetta fittile di piccola fattura, databile al III sec. a.C., raffigurante una figura femminile velata caratterizzata dal ventre prominente, ad indicare lo stato di gravidanza. Realizzate a stampo con la tecnica della matrice, queste statuette erano nella maggior parte dei casi usate come doni votivi nei santuari; i soggetti raffigurati, infatti, erano o divinità o gli stessi offerenti che, attraverso il dono, si ponevano sotto la protezione divina. Un cospicuo numero di statuette del genere sono state rinvenute nell'area a nord est della *porticus*, nel centro abitato dell'antica Calatia.